



**Comune di Castelfranco Emilia**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER I  
REFERENDUM CONSULTIVI**

**APPROVATO CON DELIB. C.C. n. 44 DEL 17/03/1994**

# **TITOLO I** **REFERENDUM CONSULTIVO PROMOSSO DAI CITTADINI RESIDENTI**

## **CAPO I** **PROPOSTA DI REFERENDUM CONSULTIVO**

### ART. 1 MATERIE OGGETTO DEL REFERENDUM

1. Sulle materie di esclusiva competenza comunale, con esclusione di quelle di cui all'art. 4, è ammesso referendum consultivo, al quale hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune che, alla data della consultazione, hanno conseguito la maggiore età.
2. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto personale ed uguale, libero e segreto.

### ART. 2 EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

1. Ogni anno, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 13 dello Statuto comunale, possono aver luogo due consultive referendarie, che si svolgeranno rispettivamente in una domenica del mese di giugno, dalle ore 7 alle ore 21 e/o in una domenica del mese di novembre, dalle ore 7 alle ore 21.

### ART. 3 CONDIZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEL REFERENDUM

1. Il referendum consultivo, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità, è indetto quando lo richiedano non meno di duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comunale.
2. Il referendum può essere indetto anche ad iniziativa del Comune, come previsto dai successivi artt. 21 e 22 del presente regolamento.

### ART. 4 ESCLUSIONE DAL REFERENDUM

1. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto non possono essere oggetto di referendum consultivo tutti gli atti a contenuto e ad emanazione vincolata oltre alle seguenti materie.
  - a) tributi e bilancio
  - b) espropriazione per pubblica utilità
  - c) interessanti direttamente persone quali designazioni e nomine
2. Non possono essere, altresì, sottoposte a referendum materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi cinque anni.

### ART. 5 COMITATO PROMOTORE

1. I cittadini che intendono promuovere il referendum, costituitisi in "comitato promotore", devono presentare, dal primo settembre al 31 dicembre di ogni anno, proposta scritta al Sindaco che ne dà atto con processo verbale.

ART. 6  
PROCEDURA PER LA PROMOZIONE DEL REFERENDUM

1. I cittadini promotori devono essere in numero non inferiore a dieci e devono allegare alla proposta di referendum una sintetica relazione enunciante i motivi della richiesta referendaria, l'ufficio elettorale comunale provvederà direttamente all'acquisizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali relativi agli stessi.
2. La proposta deve indicare l'oggetto del quesito che s'intende sottoporre a referendum formulato in termini sintetici e chiari e in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.

ART. 7  
COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM

1. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncia entro il 15 febbraio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti apposito Comitato dei Garanti, composto come segue:
  - dal Difensore civico
  - dal Giudice conciliatore o altro Magistrato onorario
  - dal Segretario comunale
2. Le regole per il coordinamento del Comitato vengono stabilite d'intesa tra gli stessi componenti.
3. In caso di loro impedimento o vacanza della carica, il Segretario Comunale è sostituito da chi ne fa le veci secondo le regole statutarie, mentre gli altri componenti saranno sostituiti per decisione del Consiglio Comunale che li sceglierà tra i cittadini residenti in possesso della laurea in giurisprudenza, scienze politiche e sociali o economia e commercio, a condizione che non ricoprano cariche pubbliche elettive.
4. Funge da segretario del Comitato il responsabile del servizio elettorale del Comune o altro dipendente dello stesso servizio appositamente incaricato.

ART. 8  
ESAME DA PARTE DEL COMITATO DEI GARANTI

1. Il Comitato dei Garanti esplica il proprio esame attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) Verifica che il referendum non riguardi materie non ammesse secondo quanto stabilito dal precedente art. 4;
  - b) Verifica che il quesito sia formulato in modo chiaro ed univoco non suscettibile di distorsioni o speculazioni di qualsiasi natura al fine di garantire la consapevole scelta degli elettori;
  - c) Propone ai Comitati Promotori la concentrazione delle richieste referendarie che dovessero presentare uniformità o analogia di materia, mediante la formulazione di un nuovo ed unico testo del quesito.
2. Il Comitato dei Garanti, anche quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro ed univoco, tale da non poter essere ammesso a referendum, tiene, prima di deliberare in merito, un'udienza con una delegazione di rappresentanza del Comitato Promotore, composta da non oltre cinque membri, durante la quale invita i promotori a riformulare il testo del quesito.
3. Il Comitato dei Garanti, inoltre, qualora le richieste referendarie presentassero uniformità od analogia di materia, stabilisce un unico testo di quesito referendario e lo comunica alla delegazione di cui al secondo comma.
4. Nel caso che la richiesta di referendum sia stata dichiarata non ammissibile, il Comitato dei Promotori potrà ricorrere al Comitato dei Garanti, entro 20 giorni dal provvedimento di diniego, presentando nuove memorie e chiedendo eventuale audizione.

ART. 9  
PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dal pronunciamento del Comitato dei Garanti, prende atto dell'ammissibilità o meno del quesito referendario sulla base di una motivata relazione.

**CAPO II**  
**RACCOLTA DELLE FIRME**

ART. 10  
MODULI PER LA RACCOLTA DELLE FIRME

1. Dal giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di presa d'atto dell'ammissibilità del referendum consultivo, entro il perentorio termine di 60 giorni da tale data, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune possono sottoscrivere la proposta presso l'ufficio segreteria del Comune, sugli appositi moduli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata, contenenti all'inizio di ogni facciata il testo del quesito che s'intende sottoporre a referendum.
2. Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli vidimati dal Segretario comunale, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura del Comitato promotore, il testo del su indicato quesito.
3. La richiesta di referendum viene effettuata dal cittadino mediante apposizione della propria firma sul modulo di cui sopra; accanto alla firma sul modulo di cui sopra; accanto alla firma devono essere indicati per esteso: nome, cognome, luogo e data di nascita e indirizzo.

ART. 11  
AUTENTICAZIONE DELLE FIRME

1. La firma deve essere autenticata da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, cancelliere della Pretura, giudice conciliatore o Segretario comunale.
2. Le firme possono, altresì, essere autenticate da dipendenti comunali all'uopo incaricati dal Sindaco.
3. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva per tutte le firme contenute in ciascun modulo; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.
4. L'ufficio elettorale comunale acquisirà d'ufficio i certificati, anche collettivi, attestanti il godimento dei diritti politici dei cittadini firmatari della richiesta di referendum.
5. Il Sindaco deve rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta del Comitato promotore.

ART. 12  
RACCOLTA FIRME DA PARTE DEI PROMOTORI

1. La raccolta delle firme può essere effettuata direttamente dai promotori con i mezzi ritenuti più idonei purché le stesse risultino autenticate ai sensi dell'art. 11.
2. Il Sindaco, su richiesta del Comitato promotore, può autorizzare i dipendenti comunali a provvedere all'autenticazione delle firme al di fuori della Casa comunale, in orari concordati, con il riconoscimento al personale autorizzato di quanto allo stesso spettante, a carico del Comune, secondo le norme vigenti.

ART. 13  
DECISIONE DEL COMITATO DEI GARANTI SULL'AMMISSIBILITA' DEL  
REFERENDUM

1. Entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente art. 10, 1° comma, i moduli contenenti le firme degli elettori sono consegnati, a cura del Comitato promotore, al Segretario del Comitato dei Garanti.
2. Il Comitato dei Garanti, entro i cinque giorni successivi, deve esprimere sull'ammissibilità del referendum dopo aver:
  - a) verificato che ogni firma sia stata autenticata;
  - b) verificato l'esistenza della certificazione relativa al godimento dei diritti politici;
  - c) depennato i nominativi per i quali non siano presenti le condizioni di cui ai precedenti a) e b) ;
  - d) verificato che il numero delle firme valide non sia inferiore a duemila cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Alla seduta del Comitato dei Garanti può partecipare la delegazione di rappresentanza del Comitato Promotore; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della seduta è inviata, almeno 3 giorni prima, al presidente di quest'ultimo.

ART. 14  
INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Sindaco, qualora il Comitato dei Garanti si sia pronunciato sull'ammissibilità del referendum, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria redatta dal Ragioniere capo ai sensi dell'art. 55 della L. 8/6/1990, n. 142, iscrive l'argomento, all'O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, allegando la documentazione ricevuta dal Comitato dei Garanti, la proposta per la presa d'atto dell'ammissione dei referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
2. Il Consiglio comunale con la stessa deliberazione di presa d'atto dell'ammissibilità del referendum e di impegno della spesa necessaria incarica il Sindaco di indire il referendum in una delle due sessioni annuali previste dall'art. 2 del presente regolamento.

ART. 15  
SOSPENSIONE E RINVIO DEL REFERENDUM

1. In caso di elezioni politiche, amministrative, europee o referendum nazionali o regionali non possono essere tenuti contemporaneamente referendum comunali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Della sospensione del referendum, il Sindaco informa la cittadinanza con pubblici manifesti.

ART. 16  
SVOLGIMENTO DI PIU' REFERENDUM

1. Non è ammesso, in un anno, lo svolgimento di più di quattro referendum
2. Se sono state presentate più richieste di referendum si tiene conto dell'ordine di presentazione e in seconda istanza di ammissibilità delle stesse e quelle eventualmente eccedenti vengono differite all'anno successivo.
3. Qualora contemporaneamente debbano svolgersi più referendum, all'elettore vengono consegnate più schede di diverso colore; in tal caso l'ufficio di sezione osserva per lo scrutinio, l'ordine di priorità delle richieste di referendum.

ART. 17  
MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

1. Il modello della scheda di votazione per il referendum deve essere conforme a quello riprodotto nell'allegato sub a) al presente regolamento.

ART. 18  
SOSPENSIONE DEL REFERENDUM PER SCIoglimento ANTICIPATO DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

1. Il referendum è, altresì, automaticamente sospeso qualora dopo la sua indizione si verifichi lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale; in tale caso il procedimento di attuazione dell'iter referendario riprenderà il suo corso a partire dal novantesimo giorno successivo alla data dell'elezione del Sindaco e della Giunta.

ART. 19  
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ISTITUTO REFERENDARIO

1. Al fine di garantire la massima partecipazione dei cittadini all'istituto referendario, atteso che ai sensi dell'art. 16, 1° comma, non è ammesso, in un anno, lo svolgimento di più di quattro referendum, è escluso che una stessa persona, in qualità di componente di un gruppo promotore, avanzi più di una proposta di referendum per ciascun anno.

ART. 20  
ACCOGLIMENTO DEL QUESITO REFERENDARIO

1. la consultazione referendaria non ha luogo se, prima della data stabilita per lo svolgimento del referendum, l'organo comunale competente accoglie, con proprio provvedimento, il quesito referendario, dandovi attuazione.
2. Il Sindaco porta a conoscenza della cittadinanza di tale circostanza.

**TITOLO II**  
**REFERENDUM CONSULTIVO PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE**

ART. 21  
DELIBERAZIONE CONSIGLIARE PER PROMUOVERE IL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il Consiglio comunale può promuovere, con deliberazione adottata con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri comunali, referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale; tale deliberazione deve indicare l'oggetto del quesito che s'intende sottoporre a referendum, formulato in termini sintetici e chiari, in modo che la risposta positiva o negativa non dia luogo a dubbi di sorta.
2. La deliberazione consiliare che promuove il referendum deve essere adottata non oltre il 15 marzo, al fine di consentire lo svolgimento della consultazione nell'arco temporale di cui al precedente art. 2.

ART. 22  
RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO I

1. Al referendum promosso dal Consiglio comunale si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti, in quanto compatibili.

### **TITOLO III**

#### **DELL'ELETTORATO ATTIVO**

##### ART. 23

##### COMPILAZIONE DELLE LISTE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

1. L'ufficiale d'anagrafe, non oltre il 20° giorno antecedente la data fissata per la votazione, trasmette all'ufficio elettorale l'elenco nominativo dei cittadini residenti che avranno compiuto il diciottesimo anno di età alla data fissata per la votazione.
2. Almeno quindici giorni prima rispetto alla data fissata per la votazione, l'ufficio elettorale del Comune, sulla base degli elenchi di cui al primo comma, compila in triplice copia le liste dei cittadini residenti aventi diritto al voto, suddivisi per sezione elettorale.

##### ART. 24

##### DELLE SEZIONI ELETTORALI

1. Le sezioni elettorali coincidono con quelle già determinate per le altre consultazioni elettorali, così pure il luogo di riunione di ciascuna di esse.
2. Ogni cittadino residente, non ancora iscritto nelle liste elettorali del Comune, sarà assegnato alla sezione nella cui circoscrizione ha la propria abitazione.

##### ART. 25

##### ANNOTAZIONI DA RIPORTARE SULLE LISTE

1. L'ufficio elettorale apporta alle liste elettorali sezionati, appositamente compilate, le annotazioni relative al decesso di elettori intervenuto successivamente.
2. Il Presidente di seggio, al fine della conseguente autenticazione delle schede di votazione, tiene conto di tali annotazioni scomputando il numero dei cancellati dal numero totale degli aventi diritto di voto.

##### ART. 26

##### CONSEGNA DELLE LISTE AI SEGGI E PUBBLICAZIONE

1. Copia della lista di sezione deve essere consegnata, assieme all'altro materiale elettorale, al Presidente di seggio, all'atto dell'insediamento.
2. una copia delle liste deve essere affissa, bene in vista, in ogni luogo di riunione elettorale. Il terzo esemplare resta depositato presso l'ufficio elettorale per consentire ad ogni elettore di verificare la propria inclusione nella stessa.

### **TITOLO IV**

#### **DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE**

##### ART. 27

##### DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PROMOTORE

1. Con dichiarazione scritta su carta libera ed autenticata ai sensi della legge 4/1/1968, n. 15, i promotori del referendum di cui al primo comma dell'art. 6, hanno facoltà di designare, all'ufficio di ciascuna sezione un proprio rappresentante.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato direttamente dagli interessati ai Presidenti delle sezioni la domenica mattina prima che abbiano inizio le operazioni di voto

#### ART. 28

##### FACOLTA' E LIMITI DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO PROMOTORE

1. I rappresentanti del Comitato Promotore dei referendum, hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e possono far inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.
2. I rappresentanti del Comitato Promotore potranno esibire distintivi, bracciali o altro materiale atto a qualificare il loro ruolo, solo ed esclusivamente all'interno del seggio.

#### ART. 29

##### INVITO DEL SINDACO AI CITTADINI PER LA PARTECIPAZIONE AL VOTO

1. Il Sindaco porta a conoscenza della cittadinanza la data fissata per l'effettuazione del referendum con ogni mezzo idoneo a garantire la più ampia e capillare informazione, invitando nel contempo i cittadini a partecipare alla consultazione, precisando che ogni elettore può prendere parte alla votazione, previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.
2. Il Sindaco, non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per la votazione, sulla base delle liste elettorali di cui al secondo comma dell'art. 23, trasmette ai cittadini ivi compresi un invito a prendere parte alla votazione.

#### ART. 30

##### CONTENUTO DELL'INVITO ELETTORALE

1. L'invito a prendere parte alla votazione ha lo scopo di portare a conoscenza del cittadino la data, il luogo e l'oggetto concernente la consultazione referendaria.
2. Nell'invito si riportano le seguenti indicazioni:
  - a) generalità dell'elettore
  - b) numero sezione elettorale e ubicazione
  - c) descrizione sintetica del quesito referendario
  - d) data della consultazione
  - e) orario di apertura del seggio elettorale

#### ART. 31

##### CONSEGNA DEL MATERIALE AI PRESIDENTI DI SEGGIO

1. Alle 6 del giorno previsto per la votazione, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni ufficio elettorale:
  - 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
  - 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione vidimata dal responsabile del servizio elettorale;
  - 3) un secondo esemplare della lista degli elettori della sezione da affiggere fuori dal seggio, in luogo ben accessibile ai cittadini per la consultazione;
  - 4) una copia del manifesto con il quesito referendario;
  - 5) estratto del verbale di nomina degli scrutatori;
  - 6) pacco sigillato delle schede per la votazione;
  - 7) elenco degli elettori ricoverati in ospedali o case di cura, con almeno 50 e non oltre 200 posti letto, compresa nella circoscrizione della sezione elettorale, che esprimeranno il voto nella sezione;



- 8) elenco degli elettori degenti inclusi in liste ospedaliere o ammessi a votare in case di cura con meno di 200 posti letto, comprese nella circoscrizione di altra sezione elettorale;
- 9) elenco dei cittadini deceduti successivamente alla compilazione delle liste;
- 10) un pacco di cancelleria;
- 11) 6 matite copiative per l'espressione del voto;
- 12) n° 1 verbale da utilizzare per le operazioni del voto;
- 13) una serie di buste.

#### ART. 32

##### NOMINA E SURROGA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO

1. La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Sindaco, entro 15 giorni dalla data fissata per il referendum consultivo, desumendo i nominativi dall'Albo formato nei termini e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del segretario di seggio fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 53/1990.
2. Tale nomina viene notificata agli interessati entro 48 ore.
3. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco che provvede alla surroga.

#### ART. 33

##### NOMINA E SURROGA DEGLI SCRUTATORI

1. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, il Sindaco procede al sorteggio per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'Albo di cui alla legge 8/3/1989, n. 95, modificata dalla legge 21/3/1990, n. 53, notificando loro l'avvenuta nomina.
2. L'eventuale impossibilità a ricoprire l'incarico deve essere immediatamente comunicata al Sindaco che provvede alla surroga.

#### ART. 34

##### COSTITUZIONE DEGLI UFFICI DI SEZIONE

1. L'ufficio elettorale di sezione è costituito da:
  - a) presidente di seggio
  - b) due scrutatori, dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice Presidente
  - c) un segretario di seggio.
2. Ai componenti dell'ufficio di sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal DPR 27/5/1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%

#### ART. 35

##### INSEDIAMENTO DEGLI UFFICI DI SEZIONE

1. Alle ore 6 del giorno stabilito per la votazione, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario e ammettendo i rappresentanti del gruppo promotore del referendum, regolarmente nominati nei termini di cui al precedente art. 27.
2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti, il Presidente li sostituisce con cittadini residenti nel Comune, idonei a ricoprire l'ufficio.

## **TITOLO V** **DELLA VOTAZIONE**

### ART. 36

#### DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO

3. Subito dopo il suo insediamento, l'ufficio procede a determinare il numero definitivo degli aventi diritto di voto scomputando, dal numero degli iscritti nella lista elettorale, i cittadini:
  - a) Deceduti compresi nell'elenco di cui al punto 9) dell'art. 31;
  - b) Che hanno chiesto di esprimere il voto presso ospedali o case di cura, compresi nell'elenco di cui al punto 8) dell'art. 31 e aggiungendo, nella ipotesi sia compresa nella circoscrizione della sezione un luogo di cura con almeno 50 e non oltre 200 posti letto, i nominativi compresi nell'elenco di cui al punto 7) dell'art. 31.

### ART. 37

#### DETERMINAZIONE E AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

1. Dopo le operazioni di cui al precedente articolo, l'ufficio procede alla determinazione del numero delle schede da utilizzare per la votazione e all'autenticazione delle stesse, apponendo il timbro e la firma di uno dei membri dell'ufficio di sezione, compreso il segretario.
2. Delle operazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'art. 36, deve essere data menzione nel verbale delle operazioni elettorali di seggio.
3. Durante le operazioni di cui ai commi precedenti nessuno può allontanarsi dalla sala.

### ART. 38

#### ESPRESSIONE VOTO DEGENTI LUOGHI DI CURA CON MENO 200 POSTI LETTO

1. Negli ospedali, case di cura e case di riposo con almeno 50 e non oltre 200 posti letto il voto dei cittadini, ivi ricoverati, viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione, dei Presidenti di seggio delle sezioni nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio e alla presenza dei rappresentanti del gruppo promotore, se designati, che ne abbiano fatto richiesta.
2. I degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché residenti nel Comune.
3. Il Presidente cura che sia rispettata e garantita la segretezza del voto.

### ART. 39

#### ESPRESSIONE VOTO DEGENTI LUOGHI DI CURA CON OLTRE 200 POSTI LETTO

1. Negli ospedali, case di cura e case di riposo con oltre 200 posti letto, se esistenti sul territorio, sono costituite apposite sezioni elettorali ospedaliere nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 34.
2. I degenti sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purché residenti nel Comune.
3. Il Presidente cura che sia rispettata e garantita la segretezza del voto.

### ART. 40

#### DICHIARAZIONE DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEL LUOGO DI CURA

1. I degenti di cui agli artt. 38 e 39, devono far pervenire, entro e non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al Sindaco, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza.

2. Il Sindaco rilascia al degente apposita autorizzazione a votare nel luogo di cura, comunicando, nel contempo, tale circostanza ai Presidenti di seggio delle circoscrizioni elettorali nei cui elenchi sono inclusi i nominativi delle persone interessate, al fine della relativa annotazione sulla lista sezionale e della determinazione del numero degli elettori.

#### ART. 41

##### CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL VOTO DEI DEGENTI

1. I cittadini degenti di cui agli articoli precedenti sono ammessi al voto previo riscontro da parte del Presidente di seggio della loro inclusione nell'apposito elenco di cui al punto 7) dell'art. 31 e/o dietro esibizione dell'autorizzazione a votare presso il luogo di cura.

#### ART. 42

##### SCHEDE VOTATE DAI DEGENTI IN LUOGHI DI CURA CON ALMENO 50 E NON OLTRE 200 POSTI LETTO

1. Le schede votate sono raccolte e custodite dal Presidente in un plico, quindi immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna previo riscontro del loro numero con quello dei cittadini iscritti nell'apposito elenco e del numero delle autorizzazioni esibite, atti che, opportunamente vidimati, devono essere allegati alla lista di sezioni come parti integranti della stessa.
2. Delle operazioni di cui al precedente comma e quelle di cui all'art. 41, deve essere data menzione nel verbale delle operazioni elettorali del seggio.

#### ART. 43

##### ESERCIZIO DEL VOTO DA PARTE DI CITTADINI NON DEAMBULANTI

1. I cittadini non deambulanti, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è loro accessibile, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune allocata in sede già esente da barriere architettoniche.
2. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali in sedi prive di barriere architettoniche, devono essere disposte in modo da poter permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente il quesito referendario.
3. La sezione così attrezzata è segnalata mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con DPR 27/4/1978, n. 384.
4. Nella sezione di cui ai commi precedenti deve essere predisposta una cabina per consentire agevolmente l'accesso e l'espressione del voto degli elettori non deambulanti.
5. Gli elettori di cui al primo comma sono iscritti, a cura del Presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

#### ART. 44

##### VOTO ASSISTITO

1. I cittadini che per reale impedimento fisico non sono nelle condizioni materiali di esprimere il voto possono farsi accompagnare da un elettore residente nel Comune.
2. Il Presidente di seggio accerta personalmente che l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e farà menzionare tale circostanza sul verbale allegando, eventualmente, il certificato medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.
3. L'accertamento dell'impedimento fisico ad esprimere personalmente il voto è riservato al presidente del seggio elettorale ed è, essenzialmente, il risultato di una indagine non vincolata alla certificazione medica, che è solo eventuale.

ART. 45  
APERTURA E DURATA DELLA VOTAZIONE

1. Ultimate le operazioni di cui agli artt. 36 e 37, il presidente dichiara aperta la votazione che si protrarrà ininterrottamente fino alle ore 21.

ART. 46  
AMMISSIONE AL VOTO DEGLI ELETTORI

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento rilasciato dalla pubblica amministrazione, perché munito di fotografia.
2. E' altresì ammesso il riconoscimento mediante conoscenza diretta di almeno due componenti del seggio.
3. Uno scrutatore annota sulla lista di sezione l'avvenuta espressione del voto riportando, nell'apposita casella, gli estremi del documento di riconoscimento oppure la dichiarazione dell'accertato riconoscimento in via personale.

ART. 47  
AMMISSIONE AL VOTO SU ATTESTAZIONE DEL SINDACO

1. Il Presidente di seggio ammette al voto quei cittadini che, pur non compresi nella lista di sezione, esibiscono certificato del Sindaco, attestante la loro qualità di elettori.
2. Gli elettori di cui al comma precedente, all'atto della votazione, sono iscritti, a cura del Presidente di seggio, in calce alla lista di sezione e di esse è presa nota nel verbale.

**TITOLO VI**  
**DELLO SCRUTINIO**

ART. 48  
CHIUSURA DELLA VOTAZIONE

1. terminate le operazioni di voto, il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
  - 1) Dichiarare chiusa la votazione
  - 2) Accerta il numero dei votanti risultanti dalle liste elettorali che, firmate in ogni foglio dai componenti dell'ufficio di sezione, devono essere rimesse al Sindaco;
  - 3) Conta le schede rimaste non utilizzate per la votazione dandone menzione sul verbale e rimettendole, insieme alle liste elettorali utilizzate per la votazione, al Sindaco, prima dell'inizio dello scrutinio.

ART. 49  
SCRUTINIO

1. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente, il Presidente dispone che lo spoglio delle schede avvenga seguendo l'ordine di presentazione delle richieste di referendum e procede allo spoglio dei voti come segue:
  - a) Uno scrutatore estrae dall'urna la scheda, la spiega e la consegna al Presidente;
  - b) Il Presidente legge ad alta voce la risposta che è data al quesito e passa la scheda ad altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte;

- c) Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta, conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti quanto alla sommatoria dei voti validi, non validi e contestati.
2. Eventuali discordanze devono essere menzionate sul verbale con l'indicazione delle ragioni.

#### ART. 50

#### VALIDITA' DEL VOTO E DELLA SCHEDA

1. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore.
2. La scheda è nulla quando non contiene alcuna espressione del voto e quando non sussiste la possibilità di identificare la risposta prescelta.
3. Il voto è nullo quando la scheda, pur essendo votata in maniera da non lasciare dubbi circa l'intenzione dell'elettore di preferire una determinata risposta al quesito referendario:
  - a) Non è quella prevista dal presente regolamento o non porta la firma o il bollo richiesti dal precedente art. 37 primo comma;
  - b) Presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
4. Del numero delle schede nulle, delle schede bianche e dei voti nulli deve essere presa nota nel corrispondente paragrafo del verbale predisposto dall'ufficio elettorale.
5. Le schede di cui sopra, bollate e vidimate dal Presidente e da due scrutatori, sono allegate al verbale.
6. E' valida la scheda che presenta segni vari e discontinui dovuti all'incerto e meccanico movimento della mano ovvero segni palesemente fortuiti.
7. Rende nulla la scheda il segno di croce apposto sul lato esterno della scheda avendo lo stesso valore di segno di riconoscimento.
8. E' valido il voto espresso con un tratto di matita anziché una croce.
9. Il voto espresso con mezzo diverso dalla matita copiativa fornita dall'ufficio elettorale costituisce mezzo di identificazione dell'elettorale e pertanto è nullo

#### ART. 51

#### VOTI CONTESTATI

1. Il Presidente, sentiti gli scrutatori, decide in via definitiva sull'assegnazione o meno dei voti contestati.

#### ART. 52

#### FINE OPERAZIONI DI SCRUTINIO E FORMAZIONE PLICHI

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio il Presidente di seggio procede alla formazione:
  - a) Del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;
  - b) Del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi e la tabella di scrutinio;
  - c) Del plico contenente degli atti di designazione dei rappresentanti.
2. I plichi di cui sopra sono trasmessi all'ufficio elettorale del Comune dopo la chiusura delle operazioni elettorali.

#### ART. 53

#### DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEL REFERENDUM

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della 1° sezione, integrato dai due scrutatori della 2°
2. L'ufficio centrale per il referendum entro le 48 ore dal ricevimento degli atti elencati nell'art. 52, procede, alla presenza della delegazione di rappresentanza del Comitato

Promotore, sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum:

- a) Alla verifica del numero totale di cittadini che hanno partecipato al voto; nell'eventualità che tale numero dovesse essere inferiore alla metà più uno degli aventi diritto, sospende le operazioni di cui ai punti successivi annotando sull'apposito verbale che il referendum è nullo;
  - b) All'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari senza, quindi, prendere in considerazione le schede bianche o nulla;
  - c) Alla determinazione e proclamazione dei risultati dei referendum.
3. Delle operazioni anzidette deve essere redatto verbale, in duplice esemplare, riportanti l'esito del referendum, dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario generale.
  4. Tutte le operazioni dell'Ufficio centrale per il referendum si svolgono in pubblicità adunanza.
  5. Ai componenti dell'Ufficio centrale per il referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario aggiuntivo pari al 50% di quello previsto dal DPR 27/5/1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

#### ART. 54

#### PUBBLICITA' DELL'ESITO DEL REFERENDUM

1. Dell'esito della votazione il Sindaco dà pubblico avviso con i mezzi di comunicazione più idonei.

#### ART. 55

#### DIVIETO DI SOTTOPORRE A REFERENDUM QUESITI GIA' POSTI

1. Ove il risultato del referendum consultivo sia contrario al quesito posto, non può proporsi analoga richiesta di consultazione prima che siano trascorsi cinque anni.

#### ART. 56

#### PROVVEDIMENTI A SEGUIRO DELL'ESITO REFERENDARIO

1. Se la proposta sottoposta a referendum è stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio Comunale, la Giunta o il Sindaco, a seconda delle rispettive competenze, sono tenuti a provvedere entro 30 giorni, sia nel caso che intendano conformarsi al risultato di essa, sia nel caso che intendano discostarsene ed, in questa ipotesi, si pronunceranno con provvedimento motivato.

#### ART. 57

#### CONSERVAZIONE DEGLI ATTI REFERENDARI

1. Il Segretario comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i 3 anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni e dell'ufficio centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

## **TITOLO VII** **DELLA PROPAGANDA**

### ART. 58

#### SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

1. Entro il trentesimo giorno precedente la data della votazione, la Giunta comunale stabilisce nei centri abitati a maggior densità demografica e maggiormente frequentati, speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale, di sufficienti dimensioni per soddisfare possibilmente tutte le richieste avanzate.
2. Gli spazi singoli sono delimitati nella misura fissa di mt. 0,70 di base e di mt. 1 di altezza.

### ART. 59

#### DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI PER EFFETTUARE PROPAGANDA

1. Entro il 33° giorno antecedente la data stabilita per la votazione, i gruppi promotori, i partiti ed i gruppi politici, le associazioni, fondazioni e comitati, presenti a livello comunale, che si siano costituiti almeno un anno prima rispetto alla data di indizione del referendum consultivo, possono chiedere al Sindaco la concessione di spazi per effettuare la propaganda elettorale.
2. Le domande di cui al primo comma devono essere avanzate da un rappresentante dell'organizzazione e sottoscritte con firma autenticata ai sensi di legge.
3. Le domande avanzate da soggetti diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo non possono essere accolte.

### ART. 60

#### ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

1. La Giunta Comunale, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, procede all'esame delle domande presentate non accogliendo quelle prodotte in difformità a quanto stabilito nel precedente articolo 59.
2. Alle domande accolte deve essere attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione.

### ART. 61

#### RAGGRUPPAMENTI DI GRUPPI POLITICI

1. Nel caso in cui le domande di concessione spazi per la propaganda elettorale, validamente presentate, superassero l'oggettiva disponibilità de Comune di predisporre riquadri, per ogni centro abitato, sufficienti a soddisfare ogni richiesta, la Giunta comunale, sentiti i richiedenti, opererà raggruppamenti tra le diverse richieste avanzate da gruppi politicamente affini, considerandoli gruppo unico.

### ART.62

#### ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI IN CASO DI PIU' REFERENDUM

1. in caso di più referendum consultivi, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 59 possono ottenere un solo spazio per l'affissione di manifesti di propaganda relativi a tutti i referendum in ogni centro abitato individuato dalla Giunta comunale, ai sensi del primo comma dell'art. 58 del presente regolamento.

ART. 63  
DIVIETO DI CESSIONE O SCAMBIO DEGLI SPAZI ASSEGNATI

1. E' fatto assoluto divieto di cedere o scambiare gli spazi assegnati dalla Giunta comunale per la propaganda elettorale.

ART. 64  
AFFISSIONE DI MATERIALE ELETTORALE  
INDICAZIONE DELLA SIGLA DELL'ORGANIZZAZIONE

1. Il materiale elettorale affisso negli appositi spazi delimitati ed assegnati dalla Giunta comunale, onde evitare cessioni o scambi, deve indicare la sigla dell'organizzazione.
2. Il materiale elettorale mancante dell'indicazione di cui al primo comma del presente articolo, quello indebitamente affisso in posti differenti dagli appositi spazi oppure negli spazi stessi da parte di chi non vi abbia titolo, prescindendo dalle sanzioni a carico dei responsabili, deve essere, a cura del Sindaco, immediatamente defisso.

ART. 65  
DIVIETO DI PROPAGANDA FUORI DAGLI SPAZI DELIMITATI ED ASSEGNATI DALLA  
GIUNTA

1. Dal trentesimo giorno antecedente la data della votazione, non è consentita l'affissione di manifesti o stampanti inerenti direttamente o indirettamente alla consultazione elettorale, negli spazi destinati alle normali affissioni.

ART. 66  
DIVIETO DI PROPAGANDA FIGURATIVA A CARATTERE FISSO

1. Dalla data di adozione, da parte della Giunta comunale, del provvedimento di cui all'art. 58, è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, inerente al quesito referendario. E' vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

ART. 67  
DIVIETO DI PROPAGANDA NEI DUE GIORNI PRECEDENTI LA VOTAZIONE

1. Nel giorno precedente ed in quello fissato per la votazione non è consentita alcuna forma di propaganda.



**TITOLO VIII**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

ART. 68  
SANZIONI

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite a norma degli artt. Dal 106 al 110 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e della legge 24 novembre 1981, n° 689.

ART. 69  
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, sarà depositato per 15 giorni consecutivi nella Segreteria Comunale alla libera visione del pubblico con la contemporanea affissione all'Albo Pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso di deposito
  2. Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui la comma precedente.
-